



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9919 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gianguido Bile, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alfredo Aurigemma, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della determinazione del 26.03.2024 di inidoneità all'esito delle tre prove scritte con seguente esclusione dalle successive prove orali, disposta in danno del ricorrente dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. Ministero Giustizia 13.12.2022;

del verbale n. 434 del 26.03.2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione (Allegato C al verbale), nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa al ricorrente (busta n. 1113); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\6\2025:

del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero della Giustizia recante “Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio, indetto con d.d. 13 dicembre 2022”; della relativa graduatoria, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, tra cui, ove occorra del decreto del Ministero della Giustizia 12.06.2025 pubblicato in GU del 17.06.2025, di “nomina di duecentottantotto notai e assegnazione agli stessi delle sedi notarili.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso introduttivo veniva gravata la decisione di non ammettere l'interessato alla successiva fase delle prove orali del concorso notarile in oggetto;

Osservato come con atto di motivo aggiunti (regolarmente notificato sia all'amministrazione resistente sia ad un controinteressato) veniva impugnata la graduatoria definitiva del ridetto concorso;

Precisato come alla pubblica udienza del 9 luglio 2025 il procuratore dell'esponente formulava a verbale la richiesta di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami dell'impugnazione originaria e dell'atto di motivi aggiunti;

Letto l'art. 41, comma 4 c.p.a., il quale prevede che «quando la notificazione del

ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità»;

Ritenuto che occorra – ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. – autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso e dei motivi aggiunti;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata «atti di notifica»; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato «atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Viene, fin da ora, fissata – riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – la pubblica udienza del 19 dicembre 2025, ai fini del prosieguo del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e differisce l'ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore

Alberto Ugo, Referendario

L'ESTENSORE

Filippo Maria Tropiano

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO